

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA – Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa
Nullità del matrimonio – Difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2 CDC)
Sentenza definitiva del 27 maggio 2025 – Ponente: D’Alessio

Matrimonio – Consenso – Obbligazioni matrimoniali – Capacità critica e di autodeterminazione – Mancanza – Prova – Dichiarazioni delle parti – Riscontri testimoniali – Nullità – Sussiste

Matrimonio – Consenso – Obbligazioni matrimoniali – Incapacità – Vaginismo – Prova – Riscontri istruttori – Nullità – Non sussiste

[*Omissis*]

FATTISPECIE

1. – Il signor Michele (parte attrice in causa) conobbe la signora Annalisa (parte convenuta in causa) nell’anno 1998, mediante la presentazione di amici comuni. A seguito di tale incontro, i due giovani, entrambi di età superiore ai vent’anni, intrapresero una frequentazione amichevole, la quale, nel volgere di poche settimane, si evolse in una relazione sentimentale.

Dopo circa un anno di frequentazione e le presentazioni ufficiali alle rispettive famiglie, la relazione assunse i caratteri propri di un fidanzamento. Durante tale periodo, i fidanzati iniziarono altresì a condividere intimità fisiche; tuttavia, i rapporti sessuali non risultarono appaganti, a causa dei dolori lamentati da Annalisa durante gli stessi. Michele attribuì inizialmente tali problematiche a forme di stress lavorativo riconducibile al lavoro della fidanzata. In realtà, ella soffriva di un disagio di natura familiare, riconducibile a un conflittuale rapporto con la madre, situazione che la indusse, dopo circa tre anni di fidanzamento, a proporre al fidanzato il matrimonio. La stessa scoprirà di essere affetta da endometriosi e vaginismo.

Michele, inizialmente reticente e desideroso di una preventiva fase di convivenza per un’ulteriore conoscenza reciproca, acconsentì infine alla celebrazione del matrimonio, in parte a seguito delle insistenze della compagna. Durante il fidanzamento, la relazione proseguì sostanzialmente in maniera regolare, eccezion fatta per taluni episodi di conflittualità, i quali comportarono una separazione temporanea della durata di un mese.

Circa tre anni dopo l’inizio della loro relazione, i nubendi, adempiuti gli obblighi del corso di preparazione, celebrarono il matrimonio nella chiesa parrocchiale in [*Omissis*], in data [*Omissis*]. La cerimonia e i festeggiamenti si svolsero in un clima sereno, ma nel corso del viaggio di nozze si ripresentarono le difficoltà di natura sessuale, che non permisero il compimento dei rapporti intimi.

La coppia stabilì la residenza coniugale in un immobile di proprietà di Michele. Tuttavia, i problemi nella sfera sessuale persistevano e, trascorsi circa tre anni, i coniugi si rivolsero a specialisti i quali, a seguito di indagini cliniche, diagnosticarono ad Annalisa una forma severa di endometriosi e vaginismo, patologie che rendevano impossibili i rapporti sessuali completi e, conseguentemente, la procreazione. Nonostante tali gravi circostanze, la convivenza coniugale si protrasse per un periodo di svariati anni, determinando però, col tempo, un progressivo distacco affettivo che condusse i coniugi a condurre, di fatto, vite separate nella medesima abitazione. Nel corso dell’anno 2023, constatata la persistente mancanza di un’adeguata comunione coniugale, i coniugi optarono consensualmente per la separazione.

In data 30.10.2023, venne depositato presso la Cancelleria del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Basilicata il libello introduttivo della causa, ammesso con decreto in data 31.10.2023. Il 05.12.2023, fu emesso il decreto di costituzione del Collegio e formulazione del dubbio: “*Se consti la nullità del matrimonio a motivo della incapacità della donna ad adempiere i fondamentali oneri coniugali, a norma del can. 1095, § 3 C.D.C.*”.

Effettuata la deposizione giudiziale da entrambe le parti in causa, il patrono della parte attrice, Avvocato Carmine Cotini, depositò istanza volta all’ampliamento del dubbio. Richiesto il parere del Difensore del vincolo, il giudice istruttore dispose l’ampliamento del dubbio come segue: “*Se consti la nullità del*

matrimonio a motivo della incapacità della donna ad adempiere i fondamentali oneri coniugali, a norma del can. 1095, § 3 e per grave difetto di discrezione del giudizio ex utraque parte a norma del can. 1095 § 2 del C.D.C.”.

Escussi, quindi, i testi indicati dalla parte attrice, citati con decreto del 09.09.2024, fu decretata la pubblicazione degli atti. La causa venne dichiarata conclusa in data 16.12.2024, dopo che il Preside del Collegio ha ritenuto di non doversi richiedere la perizia d'ufficio valutando sufficienti per la decisione gli elementi raccolti in istruttoria. Il 17.03.2025 il Difensore del Vincolo, Rev.do Alessandro Paradiso, presentò le *Animadversiones* dopo che il 27.01.2025 l'Avvocato Carmine Cotini aveva depositato il *Restrictus Iuris et facti pro parte actrice*. Ora Noi sottoscritti Giudici emettiamo la nostra sentenza, previe alcune considerazioni in diritto e in fatto.

IN DIRITTO

A) Difetto di discrezione di giudizio

2. – Relativamente al grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri essenziali del matrimonio da dare e accettare reciprocamente (can. 1095, n. 2), la dottrina canonistica tende a valorizzare le potenzialità personali e il potere psichico dell'uomo e della donna in vista della loro mutua donazione, e per la comunione delle persone la giurisprudenza rotale, basandosi sulla interpretazione orientata verso la soluzione delle fattispecie particolari, insiste di più sul contenuto della discrezione di giudizio e del suo grave difetto, e in modo particolare sugli elementi costitutivi di essa, individuati nelle funzioni intellettive, volitive ed affettive della persona, relazionati ai diritti e ai doveri matrimoniali essenziali da donarsi ed accettarsi mutualmente (cf. K. LUDICKE, Canon 1095 CIC 1983, *Genese und Exegese*, in "Revue de Droit Canonique" 36 (1986) p. 37, nonché A.M. ABATE, *Il consenso matrimoniale nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Apollinaris* 59 (1986) pp. 455-456).

Invece la giurisprudenza recente, attenendosi al disposto normativo (can. 1095, n. 2), dedica più attenzione alla considerazione negativa della discrezione (*negativitas*), e particolarmente alla gravità del suo difetto, non inteso più quale mancanza totale di discrezione, ma nel senso della sua difettosità, manchevolezza, incompletezza proveniente dalle disfunzioni o dai disturbi delle facoltà intellettive e volitive, e in modo specifico da quella conoscitiva, critica, estimativa e di scelta, come anche dalla loro armonica ordinazione e composizione.

Sul punto una c. Stanckiewicz conferma: "*Huic sane conceptui includi solent tum defectus facultatis intellectivae, scilicet eius functionis cognoscitivae seu apprehensivae et criticae seu aestimativae*" (cf. sent. 17 dicembre 1987, R.R.Dec., vol. LXXIX. p. 742, n. 4). Il significato proprio del termine «discrezione di giudizio» implica il coinvolgimento delle facoltà intellettive, la giurisprudenza recente sembra prediligere il concetto unitario canonico-giuridico, anziché psicologico, del suo grave difetto, in base alle disfunzioni sia delle facoltà intellettive nell'accezione tradizionale, ossia di quella conoscitiva, critica ed estimativa, sia delle facoltà volitive, che intaccano la libertà di scelta.

In un'altra c. Stankiewicz vengono elencati gli elementi giuridici canonico-giuridici di tale fattispecie legale: "*Quamvis conceptus canonico-iuridicus gravis defectus discretionis iudicii sensu strictiori et secundum propriam verborum significationem (can. 17) suggerere videatur facultatis intellectivae tantum substantialem laesionem propter pathologiam intelligentiae vel nondum adsecutum eius maturationem, puta aetatis causa (cf. cann. 891, 989), in iudiciali tamen interpretatione plerumque complectitur etiam facultatis volitivae gravem laesionem propter pathologiam volitionis...eapropter in conceptum gravis defectus discretionis iudicii, iuxta terminos a iurisprudencia digestos, includi solent non solum perturbationes (disfunctiones) facultatis cognoscitivae, criticae vel aestimativae, impediennes rectam apprehensionem debitamque ponderationem naturae et substantialis valoris normativi mutuae personarum traditionis et acceptationis in totius vitae consortium, essentialibus iuribus officiisque coniugalibus praeditum, verum etiam conturbationes (disfunctiones) facultatis electivae, praepediennes libertatem internam in deliberando electione personae compartis in consortium coniugale ducendae*" (cf. c. Stankiewicz del 23 febbraio 1990, R.R.Dec., vol. LXXXII, p. 154, n. 6).

Secondo la prevalente giurisprudenza rotale, la discrezione di giudizio comprende "*tria elementa*", cioè la "*cognitio intellectualis circa obiectum consensus*", la "*cognitio critica seu aestimatio proportionata*

celebrando matrimonio, id est congrua tanto officio nuptiali”, e la *“libertas interna”*, ossia la *“capacitas deliberandi post sufficientem valuationem motivorum et modo autonomo, id est absque ulla determinatione impulsus ab interno”* (cfr. c. Funghini 19 maggio 1993, R.R.Dec., vol. LXXXV, p. 403). Si tratta quindi della libertà interna *“quae comprehendit tum indeterminationem, seu possibilitatem unum ex pluribus eligendi”, tum autodeterminationem, seu possibilitatem ex se decisionem eliciendi*” (cf. c. Colagiovanni 30 giugno 1992, R.R.Dec., vol. LXXXIV, p. 386, n. 10).

Lo stesso indirizzo interpretativo si ripete anche nell’accezione negativa della discrezione di giudizio, in cui vengono accentuati sia il *“defectus aestimationis criticae”* sia il *“defectus liberae determinationis seu electionis”* (cf. c. Stankiewicz 24 febbraio 1994, R.R.Dec., vol. LXXXVI., p. 110 n. 8). Inoltre nei limiti del grave difetto di discrezione si prospettano anche le fasi essenziali del processo volitivo, come la motivazione, la deliberazione, la decisione, e la realizzazione qualora siano intaccate da cause psicopatologiche (cf. c. Stankiewicz 19 dicembre 1985, R.R.Dec., vol. LXXVII, p. 633, n. 8).

La seconda fattispecie del can. 1095 stabilisce «il principio di proporzionalità fra l’atto psicologico che è il consenso (intelletto—volontà—affettività) e l’oggetto di esso cioè il matrimonio (diritti—doveri essenziali)» (cf. M. F. POMPEDDA, *Maturità psichica e matrimonio nei canoni 1095-1096*, in *Apollinaris* 57, 1984, pp. 144-145). Il soggetto che ha acquisito, e abitualmente possiede questa proporzione o grado di maturità tra le obbligazioni coniugali e la capacità di capirle e di volerle a discrezione di giudizio (cf. M. Profita, *L’incidenza della depressione nelle cause canoniche di nullità del matrimonio: profili medico-legali e probatori*, P.U.L., ed. 2006, p. 134).

Il termine giudizio indica, in particolare, il potere dell’intelletto nella sua funzione pratica di conoscere, deliberare e proporre, come opzione possibile, questo matrimonio concreto, ma comprende anche la capacità del soggetto di fare la scelta, in sé e per sé, di tale matrimonio in concreto e di costituirlo, qui ed ora, come azione propria. Infatti, analogamente al sufficiente uso di ragione, la discrezione di giudizio deve sussistere al momento della manifestazione del consenso matrimoniale, tuttavia mentre la prima ha un evidente carattere attuale, potendo mancare in soggetti che ne sono abitualmente in possesso, la seconda indica uno stato di autodominio del soggetto — dominio di sé e dei suoi atti — dotato di una certa stabilità, uno «stato biografico di maturità il cui sufficiente possesso o grave difetto ha una natura abituale» (cfr. J. P. Viladrich, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001).

Il termine *defectus* deve essere inteso come indicativo della mancanza di un consenso che sia naturalmente sufficiente a porre in essere il vincolo matrimoniale e gli obblighi che ne derivano. Il difetto di discrezione di giudizio si iscrive nel quadro delle incapacità naturali ad emettere il consenso quale atto psicologico umano, quale sintesi armonica di intelletto e volontà (cf. L. Gutiérrez Martín, *La incapacidad para contraer matrimonio, comentarios al can. 1095 del Código de Derecho canonico para uso de los profesionales del foro*, Salamanca 1987, p. 16). *Defectus* significa insussistenza involontaria di un atto di volontà consensuale proporzionato al matrimonio, *“ossia di un atto imputabile alla persona che lo ha emesso al fine di ritenerla obbligata — ex nunc e indefinitamente — allo stato matrimoniale e ai suoi obblighi”* (cf. P. BIANCHI, *Il difetto di discrezione di giudicio circa i diritti e i doveri essenziali al matrimonio, in L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico*, Studi Giuridici LII, Città del Vaticano 2000, p. 121).

In dottrina e giurisprudenza si evidenziano tre elementi costitutivi della nozione di «discretio iudicii»: la *“cognitio intellectualis circa obiectum consensus”*; la *“cognitio critica seu aestimatio proportionata celebrando matrimonio, id est congrua tanto officio nuptiali*; la *“libertas interna”* ossia la *“capacitas deliberandi post sufficientem valuationem motivorum et modo autonomo, id est absque ulla determinatione impulsus ab interno”* (cfr. c. Funghini 19 maggio 1993, R.R.Dec., vol. LXXXV, p. 403, n. 2);

Il terzo elemento costitutivo della «discretio iudicii» ossia la *libertas* interna indica la libertà del soggetto di scegliere il matrimonio *hic et nunc* e di autodeterminarsi in tal senso, indipendentemente da qualunque condizionamento interno. Parlare di libertà di scelta nel contesto della discrezione di giudizio e della facoltà volitiva significa fare riferimento non già ad una libertà nei confronti di un agente esterno al soggetto, come nell’ipotesi di consenso determinato da *metus*, ma riferirsi alla libertà interiore (*libertas ab intrinseco*) ed alla volontà, in quanto facoltà di determinazione intrinseca. La nozione di libertà a cui fa riferimento il can. 1095, n. 2 richiede simultaneamente, nel soggetto agente, la presenza di due condizioni: da una parte, uno stato di indeterminazione o indifferenza che consente al soggetto di agire o meno, di orientare

potenzialmente il suo comportamento in diverse direzioni; dall'altra, la capacità nell'agente di uscire dallo stato di indeterminazione, optando per una scelta determinata.

Come nota la giurisprudenza rotale, quindi, la libertà interna "*comprehendit tum indeterminationem. seu possibilitatem unum ex pluribus eligendi, tum autodeterminationem, seu possibilitatem ex se decisionem eliciendi*" (cfr. c. Stankiewicz 24 februarii 1994, in R.R.Dec., vol. LXXXVI, p. 110). Tra le più antiche *decisiones* che sottolineano la necessità della libertà interna per il consenso matrimoniale, e alle quali si richiamano le successive fino alle più recenti, si trova la coram Massimi del 1928: "*Ilaque planum est consensum non dari deficiente libertate interna. Ad actum enim humanum, i.e. cx voluntate deliberate procedentem, requiritur ut homo eiusdem actus dominus sit per rationem et voluntatem. Doninus autem non foret, si immunis non esset ab intrinseca determinatione*" (cf. c. Massimi 28 luglio 1928, R.R.Dec., vol. XX, p. 318).

Per quanto concerne l'accertamento della gravità del difetto di discrezione di giudizio, la giurisprudenza post-neocodificiale propone alcuni principi interpretativi che utilmente possono essere adoperati nella valutazione della consistenza di questo requisito nel caso concreto. Anzitutto nell'accertamento della gravità occorre fare la distinzione tra la gravità clinica del disturbo psichico, da cui proviene il difetto di discrezione, e la gravità giuridica, che riguarda la giusta proporzione del difetto di discrezione con il matrimonio e precisamente con diritti e doveri essenziali del matrimonio (cf. c. di Felice 14 maggio 1984, R.R.Dec., vol. LXXVI, p. 281, n. 4).

Al riguardo, quindi, è necessaria la valutazione sia dell'aspetto soggettivo della gravità, relativa alla seria patologia psichica del soggetto, con le disfunzioni nella sfera intellettuale, volitiva e affettiva, sia dell'aspetto oggettivo, relazionale all'importanza dei diritti e dei doveri essenziali del matrimonio, con i quali devono misurarsi le attività delle facoltà psichiche che concorrono nella formazione del consenso matrimoniale: "*Hic vero discretionis iudicii gravis defectus. matrimonii nullitatem efficiens ex lege ecclesiali in iure naturae innixa, in ordine canonico-iuridico consideratur tum sub adpectu subiectivo. videlicet ratione habita gravitatis conditionis psychicae ipsius subiecti in quam redundant disfunctiones in sphaera intellectiva. volitiva et affectiva personalitatis. tum sub adspeetu obiectivo, scilicet ratione habita gravitatis essentialium iurium et officiorum coniugalium, cum quibus facultatum psychicarum actiones debitam proportionem servare debent*" (cfr. c. Stankiewicz 17 dicembre 1987, R.R.Dec., vol. LXXIX, pp. 741-742, n. 3).

La gravità del difetto di discrezione, richiesta dalla legge ecclesiale, mette la discrezione di giudizio in relazione con le esigenze psichiche minime per la sua sufficienza, tale da consentire il matrimonio "*ad quod natura inclinatur*" (cf. S. THOMAS. In Lib. IV *Sententiarum*, d. 36.q.1, a.5., ad 1.), pur senza voler svuotare per questo la discrezione dal suo essenziale contenuto. Perciò viene sottolineata la necessità una adeguata relazione "*inter gradum minimum necessarium discretionis iudicii et capacitatem eliciendi sufficientem consensum matrimonialem*" (cf. c. Pompedda 27 ottobre 1992, R.R.Dec., vol. LXXXIV, p. 504). In questo senso, quindi, si parla di capacità minima, cioè del grado minimo ma sufficiente della discrezione di giudizio per la validità del consenso, che dischiude la porta alla celebrazione del matrimonio anche ai "*rudes et debiles*" (cf. c. Corso, 14 marzo 1990, RRDec., vol. LXXXII, p. 204, n.6), ai deboli di mente (cf. c. Stankiewicz, 28 maggio 1991, R.R.Dec., vol. LXXXIII, p. 346, n. 7) e a quelli che sono segnati da "*leves pathologiae et animi vitiositates*" (c. Bruno 30 marzo 1990, R.R.Dec., vol. LXXXII, p. 254, n.4).

Si avverte, però, che i suddetti principi nell'esposizione teorica, ossia "*speculative dicta*", siano facili da comprendere. Ma le difficoltà appaiono nella valutazione pratica, cioè "*cum in concreto pensitanda et perscrutanda sit illa minima capacitas praequisita ad consensum praestandum relate ad innumeras pathologicas -manifestationes vel ad morbidas tantum hominum conditiones quae cotidie ante oculos habentur*" (cf. c. Palestro 28 giugno 1989, R.R.Dec., vol. LXXXI, p. 448).

Infatti, non è facile stabilire, in concreto, l'esistenza o la mancanza di un "*iudicium minimaliter criticum circa iura/officia essentialia matrimonii*" (cf. c. Burke 19 gennaio 1995, R.R.Dec., vol. LXXXVII, p. 54, n. 2) e di "*minimum voluntatis deliberatae*" (cf. c. Egan 12 gennaio 1984, R.R.Dec., vol. LXXVI, p. 3, n.4), ossia di minima libertà interna o di scelta. E proprio riguardo alla "*libertas interna*" talvolta si insiste sull'esigenza della volontà "*libera a quavis compulsionem intrinseca*" (cf. c. Fiore 16 febbraio 1985, R.R.Dec., vol. LXXVII, p. 89, n. 2) o della "*libera deliberatio a quocumque impulsu, etiam inconscio*" (cfr. c. Di Felice 14 maggio 1984, R.R.Dec., vol. LXXVI, p. 281, n. 4). In realtà tali impulsi devono riguardare diritti e doveri coniugali ed

essere incoercibili *“quod eiusmodi motionibus homo haud valeat resistere ob suam ipsius abnormem conditionem”* (cf. c. Palestro 25 maggio 1988, R.R.Dec., vol. LXXX, p. 338, n. 4).

B) Incapacità di assumere gli obblighi coniugali

3. – L’incapacità di assumere gli obblighi coniugali essenziali si fonda sull’impossibilità di adempiere gli obblighi principali della vita coniugale, e questo rende nullo il consenso poiché non può essere assunto un obbligo da una persona incapace di adempierlo, trattandosi di norma di diritto naturale: *“Haec vero incapacitas, innixa in impossibilitate adimplendi seu exsequendi matrimonii obligationes, nullitatem coniugii secumferre dicitur «quia obligatio nequit contrahi a persona, quae sit incapax eam exsequendi, nisi sponsum seu promissum per alium praestari valeat», quod in matrimonio non obtinet [...] Namque regula iuris, in iure naturae reposita, id genus principium clare exponit «Impossibile nulla obligatio est» (Celsus D. 50, 17, 185), vel: «Nemo potest ad impossibile obligari» (Reg. 6, R.J., in VI°).*

Una consolidata giurisprudenza della Rota Romana, richiama gli elementi di diritto naturale implicati nella fattispecie legale del can. 1095 n. 3 C.D.C.: *“Iuris naturalis vestigia premens et soldata iurisprudentiam Nostri Fori, a doctrina canonica recentius confirmatam, Legislator ecclesiasticus positivo praescripto statuit: «Sunt incapaces matrimonicontrahendi... qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentielles assumere non valent» (can. 1095, n. 3). Eiusmodi exstat tertia factispecies incapacitatis consensualis, quae spectat obligationes essentielles e matrimonio manantes”* (cf. una coram Pompedda del 19 ottobre 1990, n. 110 (CD ROM *Ius canonicum et jurisprudentia rotalis*, ed. 2001 LEV) L’incapacità di assumere gli obblighi coniugali si basa su una regola generale del diritto delle obbligazioni: ad *«impossibilia nemo tenetur»*, richiamata da San Tommaso nella fattispecie del matrimonio, nell’ipotesi di colui che, impegnandosi a fare ciò che non può mantenere, non può ritenersi obbligato (in IV Sententiarum, distinctio 34, q. 1, art. 2).

Il Codice di Diritto Canonico, riportando i principi enucleati nel par. 48 della Cost. Conc. *«Gaudium et Spes»*, che definiscono il matrimonio una *“intima communitas vitae et amoris coniugalis a Creatore condita suiusque legibus instructa quae foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur”*, indica in quell’*“intima communitas vitae et amoris”* quella *“substantia matrimonii”*, di cui i nubenti devono essere pienamente capaci di rendersi partecipi e di auto donarsi nel consorzio di tutta una vita. Come è detto in una c. Ewers del 22 luglio 1968: *“Potissimum... attendi debet ad illum consensus defectum, qui nec ex extrinseca violentia nec ex insufficienti advertentia oritur, sed potius ex ipsius voluntatis insufficienti determinatione seu incapacitate assumendi obligationem oneraque ex contractu matrimoniali oritur ita ut ab eo nullo modo valeant scindi”*.

Nel par. 3 del can. 1095 C.D.C. viene legislativamente riconosciuta questa linea interpretativa qualificando come incapaci di contrarre matrimonio, perché incapaci di prestare il consenso matrimoniale, *“qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentielles assumere non valent”*. Tale incapacità non va certo ravvisata nella capacità o meno dei contraenti di avere una sufficiente cognizione dei doveri matrimoniali o addirittura nella capacità di intendere e volere il matrimonio come tale, ma riguarda piuttosto l’effettiva possibilità, da parte loro, di impegnarsi ad eseguire ciò che costituisce l’oggetto stesso precipuo del consenso, l’impegno per il progetto di vita e di amore, per il *consortium totius vitae*.

Sotto il profilo giurisprudenziale bisogna ricordare che la decisione c. Lefebvre del 21 gennaio 1978, a proposito della personalità psicopatica afferma: *“Praedictam conditionem posse inflexum insignem determinare ... in consensum elicendum”*, e si afferma esplicitamente che l’oggetto del consenso matrimoniale consiste in una *“relazione interpersonale”*. Pertanto perché sussista una capacità a contrarre un valido matrimonio si richiede la capacità di instaurare le relazioni interpersonali, ed invero S.E. Mons. F.M. Pompedda, con riferimento alla sentenza c. Bruno del 30 novembre 1979, scrive: *“... le psicopatie, nonostante non siano riconosciute come vere malattie mentali, possono talmente disturbare il soggetto o riguardare specificatamente il connubio o alcune circostanze di esso, da renderlo inabile a prestare un valido consenso matrimoniale”* (cf. M.F. POMPEDDA, *Ancora sulla nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in *Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma, 1981, p. 58).

In una *Mexicana* del 20 gennaio 1984 c. Giannecchini si ribadisce che "*ut autem habeatur electio seu determinatio finalis requiritur in agente nedum maturitas cognitionis et aestimationis obiecti matrimonii, seu mutuae traditionis - acceptationis sui ipsius in ordine ad matrimonium cum omnibus iuribus et officiis essentialiter necessario eidem connexis, sed et maturitas voluntatis, seu electionis, quae secumfert et includit nedum voluntatem contrahendi vel minus, sed etiam libertatem eligendi inter obiecta diversa*" (in *Il Dir. Eccl.*, 1985, 11, p. 51).

Circa l'incapacità ad assumere gli «onera coniugali», la patologia psichica o psicotica deve essere grave, essendo richiesta una capacità minima come requisito indispensabile per affrontare gli impegni che la scelta matrimoniale comporta: "*Res quidem est de incapacitate, non de mera difficultate, quae iuridice haud habet neque habere potest vim ullam; agitur sane de morali impossibilitate adimplendi suscepta onera. Quae incapacitas, si textui legis adhaerere velimus, tria elementa in se continet seu ex istis definitur: 1) impossibilitatem adsumendi, 2) ob causas naturae psychicae, 3) obligationes matrimonii essentialia. Attendere igitur oportet sive ad conditionem incapacitantem subiecti, sive ad causam inhabilitatis fontem, sive denique ad obiectum definiens incapacitatem intra sphaeram iuridicam*" (cfr. c. Pompedda del 19 ottobre 1990, in *CD ROM 2001*).

A coronamento dei riferimenti giurisprudenziali va annoverato il Magistero pontificio del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nell'Allocuzione alla Rota del 25 gennaio 1988: "*Capacitatem relations matrimonialis amplecti communem personam humanam hoc in mundo, proinde minime perfectam, quod sedulo est attendendum: «Mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla visione integrale della persona, il concetto di normalità e cioè della normale condizione umana in questo mondo comprende anche moderate forme di difficoltà psicologiche»* (cf. *L'Osservatore Romano* 25-26 gennaio 1988, p. 4).

Ammonisce il Sommo Pontefice, nella citata Allocuzione, che "*si dovranno, altresì, prendere in considerazione tutte le ipotesi di spiegazione del fallimento del matrimonio, di cui si chiede la dichiarazione di nullità, e non solo quella derivante dalla psicopatologia*".

Ed in riferimento ai principi teologici: "*Nel campo del matrimonio ciò comporta che la realizzazione del significato dell'unione coniugale, mediante il dono reciproco degli sposi, diventa possibile solo attraverso un continuo sforzo che include anche rinuncia e sacrificio*" [...], "*il fallimento dell'unione coniugale ... non è mai una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale*" (in *Monitor Ecclesiasticus*, I-II, 1988, p. 165 ss.).

Resta quindi da valutare se "*utrum res peractae a coniugibus post matrimonium demonstrent vitia gravia psychologica antenuptialia, quibus iidem prohibeantur onera coniugalia adimplere an potius meras violationes onerum susceptorum, responsabiliter, seu scienter et volenter, positas*" (c. Di Felice 12 gennaio 1974, *R.R.Dec.*, vol. LXVI, p. 3, n. 4).

IN FATTO

4. – L'istruttoria non presenta lacuna, i suoi esiti sono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea risulta sufficientemente provata. Di fatto, con l'escussione della parte attrice, della parte convenuta e dei testi, si è ottenuto un riscontro probatorio valido e significativo per una parte dell'istanza presentata dall'Attore.

Il Difensore del vincolo, attraverso le *Animadversiones*, e il Patrono di parte attrice, con il *Restrictus iuris et facti pro parte actrice*, hanno offerto un notevole e puntuale contributo al raggiungimento della certezza morale richiesta dal caso e che il Collegio ha raggiunto.

L'Attore, nell'atto di deposizione reso in data 11.03.2024, dopo aver premesso la propria formazione religiosa e la costante partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, ha fornito una dettagliata esposizione dei fatti di causa, ripercorrendo innanzitutto le circostanze in cui aveva conosciuto Annalisa, risalenti all'anno 1998, quando, tramite amici comuni, intrapresero una frequentazione sfociata, in breve tempo, in una relazione sentimentale (Atti, p. 49, nn. 2-3).

Ha, quindi, dichiarato di aver ben presto notato come la giovane vivesse un "*rapporto asfissiante con la sua mamma*" e come fosse evidente che "*subiva molto la pressione*" materna, pur non riuscendo a

comprendere se fosse animata da un reale sentimento di affetto o piuttosto dal mero desiderio di “fuggire” da un contesto familiare opprimente.

Aggiunge inoltre: *“Ho conosciuto Annalisa nel 1998 attraverso delle amicizie in comune. Abbiamo iniziato a frequentarci come amici. Io al tempo vivevo ancora lo strascico di una storia di fidanzamento precedente e conclusasi male e prima che il rapporto con Annalisa si trasformasse in un fidanzamento sono trascorsi circa due anni. del nostro rapporto inizialmente amichevole le rispettive famiglie ne sono venute a conoscenza circa un anno dopo. La famiglia della ragazza era all’antica e, inoltre, questa subiva molto la pressione della mamma a tal punto che spesso vedevo Annalisa «nera» cosa che all’inizio erroneamente pensavo fosse dovuto alla sua attività lavorativa molto impegnativa e che invece scoprirò che era riferibile al rapporto asfissiante con la sua mamma. Del resto oggi come allora anch’io con la mamma di Annalisa non ho mai avuto rapporti che andassero al di là della cordialità. All’inizio come credo sia normale fui attratto dall’aspetto fisico di Patrizia che era indubbiamente una bella ragazza. Patrizia come me è molto riservata però al tempo mi era già evidente che avesse grande interesse nei miei confronti e che desiderava giungere presto ad un fidanzamento. Tuttavia non mi era chiaro se era mossa da sentimenti di amore veri o era spinta dal desiderio di “fuggire” dall’aria pesante di casa sua”* (Atti, pp. 49-50, nn. 2-3).

L’Attore ha poi riconosciuto di non aver operato, all’epoca, una “riflessione approfondita” sull’opportunità di proseguire la relazione, relazione che, tra l’altro, non godeva dell’approvazione della propria madre, afferma che nonostante la complicità con la mamma non ebbe a confrontarsi sul tema *“Questa cosa sebbene mia mamma l’avrà fatta con i migliori propositi mi ha impedito una riflessione approfondita che avrei potuto fare con maggiore determinazione”* (Atti, p. 50, n. 4).

L’Attore ha descritto, quindi, la personalità della Convenuta come *“introvertita e per niente socievole”* è *“facilmente influenzabile”*, attribuendo tali tratti alle difficoltà relazionali maturate nell’ambiente familiare, ed ha quindi riferito, con particolare riguardo all’aspetto più intimo, che *“prima del matrimonio ho tentato degli approcci sessuali, ma ho sempre notato la rigidità e la freddezza di Patrizia, sembrava una «bambola inerme» e mi colpivano le sue espressioni di dolore in volto”*.

Ha altresì riconosciuto la propria superficialità nel non aver dato adeguato peso, sin d’allora, a tali dinamiche, attribuendo alla sola iniziativa della Convenuta la proposta di matrimonio, da lui accolta con notevole riluttanza, tanto che *“ad un certo punto fu proprio Patrizia a propormi il matrimonio nel quale a quel tempo non credevo molto perché mi sentivo insicuro nei suoi confronti per cui avrei preferito la convivenza sperimentale”* (Atti, pp. 50-51, nn. 5-6).

E parimenti ha riconosciuto la propria responsabilità per la mancanza di un’adeguata valutazione, affermando: *“Debo ammettere che la scelta matrimoniale non fu per nulla ponderata e libera, anzi fu presa in un momento mio di confusione nel quale non capivo bene come orientarmi”*. Ha inoltre dichiarato che la Convenuta appariva a sua volta condizionata e *“provata e condizionata”* a livello psicologico, in quanto *“il cervello di Patrizia era così «blindato» da risultare imperscrutabile per certi versi”* (Atti, pp. 51-52, nn. 8-9).

L’assenza di progettualità emergeva con chiarezza dal fatto che *“non abbiamo mai parlato della futura vita coniugale e non avevamo progetti matrimoniali”* (Atti, p. 52, n. 10). Alla celebrazione delle nozze, la partecipazione di Annalisa risultava *“in modo passivo”* (Atti, p. 52, n. 11) e l’Attore ha ricordato come, durante il viaggio di nozze, *“nemmeno la prima notte di nozze riuscimmo a consumare un rapporto completo tant’è che non mi sentivo appagato. Continuava ad avere [la neo sposa] sofferenza fisica e forte dolore, ma io pensai che fosse una cosa momentanea dovuta ad una eventuale infiammazione”* (Atti, p. 52, nn. 14-15).

La convivenza coniugale è stata contrassegnata dall’assenza di relazioni sessuali appaganti e dalla persistente difficoltà di realizzare la dimensione genitoriale, come egli ha sintetizzato: *“Non si riusciva ad avere rapporti sessuali idonei”*. Neppure i numerosi consulto medici tra Puglia e Campania mutarono la situazione, avendo accertato una *“endometriosi vaginale”* (Atti, pp. 52-53, n. 16). Alla fine, l’Attore ha descritto un rapporto coniugale come *“un matrimonio mai nato”* (Atti, p. 53, n. 18).

5. – La Convenuta, nell’udienza del 15.04.2024, ha confermato la versione del coniuge Attore, integrandola con ulteriori particolari sul difficile rapporto con la propria famiglia. Ella ha dichiarato: *“In verità non esisteva un buon rapporto in particolare con la mia mamma. Sin da quando ero piccola sono stata sempre maltratta... mi rimproveravano sempre e mi urlavano in ogni circostanza. [...] Ho subito anche botte e ne ho avuto davvero tante”, per poi concludere: “io non vedevo l’ora di andarmene da casa per il clima*

oppressivo che respiravo e i miei genitori non vedevano l'ora che me ne andassi per liberarsene" (Atti, pp. 55-56, 4).

Ella ha spiegato che la relazione con l'Attore nacque come reazione a tali carenze affettive: *"Per quello che ho subito in famiglia e da ragazza ho sempre avuto tante paure dentro di me, ansie e paure che ho tutt'ora, per le quali sono convinta che avrei avuto bisogno già da ragazza di uno psicologo. Ricordo però che quando avevo circa 11 anni i miei genitori volevano mandarmi in un collegio e per questo dovetti parlare con uno psicologo che riscontrò i problemi con la mia famiglia. Alla fine non entrai in collegio perché era un collegio solo maschile. Non ricordo perché mi mandarono a fare questo colloquio con uno psicologo per entrare in collegio sebbene il collegio fosse solo maschile, probabilmente erano mossi dal desiderio di "scaricarmi" ma anche a me avrebbe fatto piacere andare via da casa. Dopo questo episodio non sono mai più andata da uno psicologo o psichiatra"*.

E ancora: *"Mi ero molto legata a lui perché compensava la mancanza affettiva di mio padre e della mia famiglia"* (Atti, p. 56, n. 6). Dichiarò che la stessa intimità fisica era sempre stata problematica, per i dolori provati. Solo dopo il matrimonio comprese la diagnosi di *"endometriosi e vaginismo"*, connessa a *"paure sia di soffrire ma anche di non essere valorizzata ed apprezzata"*. Ha ammesso che *"pur di andare via da casa avrei accettato anche l'idea di Michele di convivere, ma purtroppo a quel tempo non era una cosa socialmente gradita"* (Atti, p. 57, n. 9), dichiarando di aver affrontato le nozze *"senza pormi il problema se avessi fatto una cosa giusta o meno"* (Atti, p. 58, n. 14) e confermando che *"non ho mai avuto né prima né durante né dopo un rapporto completo"* (Atti, p. 58, n. 17).

Infine, ella ribadisce che il matrimonio fu *"fondato dal desiderio di andarmene di casa"*, un'intenzione condivisa con l'Attore che *"in realtà non era stata ponderata"* (Atti, p. 59, nn. 18-19). L'epilogo fu la separazione legale, formalizzata nel febbraio 2024.

6. – Le dichiarazioni dei testi escussi e le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti alla celebrazione del matrimonio corroborano ampiamente la tesi attorea e le affermazioni della Convenuta.

Infatti, da quanto descritto e risultato in causa, emerge in modo univoco come entrambi i nubendi siano stati privi, sin dall'origine, di quella *facultas critica* necessaria a valutare la portata e le responsabilità del vincolo coniugale: tale *deficit*, manifestatosi con la mancanza di progettualità matrimoniale, la superficialità decisionale e la mancata ponderazione delle implicazioni coniugali, integra la causa di nullità per difetto di maturità psicologica.

D'altro canto, sebbene siano state accertate rilevanti difficoltà nella sfera intima, le prove in atti – comprese le stesse dichiarazioni della parte convenuta e la documentazione medica – non consentono di ritenere sussistente un'incapacità strutturale e oggettiva ad assumere e adempiere gli oneri coniugali ex can. 1095, n. 3. Tali problematiche, infatti, pur avendo inciso sul matrimonio, non appaiono di gravità tale da costituire una vera e propria incapacità di natura psichica, bensì un effetto secondario della carente maturazione affettiva.

In conclusione: risulta dimostrata la nullità del vincolo matrimoniale esclusivamente in ragione del grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095, n. 2, mentre non emerge la configurazione dell'incapacità in senso stretto di assumere ed adempiere agli oneri matrimoniali ex can. 1095, n. 3. Alla luce delle dichiarazioni delle parti e delle risultanze testimoniali, la presente causa offre prova diretta e sufficiente circa l'immaturità psicologica e affettiva di entrambi i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio, la quale rientra nell'ipotesi di grave difetto di discrezione di giudizio di cui al can. 1095, n. 2.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra, Noi sottoscritti Giudici, *sedendo pro tribunali*, dopo aver invocato il Nome di Cristo, avendo soltanto Dio davanti agli occhi, diciamo, dichiariamo e definitivamente sentenziamo:

- CONSTARE LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO A MOTIVO DEL DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE DA PARTE SIA DELL'ATTORE CHE DELLA CONVENUTA, A NORMA DEL CAN. 1095 N. 2 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO.

- NON CONSTARE LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO A MOTIVO DELL'INCAPACITÀ DI NATURA PSICHICA DA PARTE DELLA CONVENUTA, A NORMA DEL CAN. 1095 N. 3 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO.

Pertanto, al dubbio proposto, rispondiamo:

AFFERMATIVAMENTE PER ENTRAMBE LE PARTI EX CAN. 1095 N. 2 C.D.C.

NEGATIVAMENTE PER LA PARTE CONVENUTA EX CAN 1095 N. 3 C.D.C.

[*Omissis*]

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Basilicata, giorno, mese ed anno come sopra.

Don Nicola Salvatore Balzano, *preside*

Don Alfonso D'Alessio, *giudice istruttore e ponente*

Mons. Giuseppe Puppo, *giudice*